

## **Domande frequenti sull'articolo 65**

*Come funziona la cooperazione transfrontaliera ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati?*

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) impone alle autorità di controllo del SEE di cooperare strettamente per garantire l'applicazione coerente del RGPD e la tutela dei diritti delle persone in materia di protezione dei dati in tutto il SEE. Uno dei compiti delle autorità consiste nel coordinare il processo decisionale nei casi di trattamento transfrontaliero dei dati.

Nell'ambito del cosiddetto meccanismo di sportello unico (articolo 60 del RGPD), che si applica alle situazioni di trattamento transfrontaliero, l'autorità di controllo capofila funge da punto di contatto principale per il titolare o il responsabile di un determinato trattamento, mentre le autorità di controllo interessate fungono da punto di contatto principale per gli interessati nel territorio del proprio Stato membro. L'autorità capofila è l'autorità incaricata di condurre il processo di cooperazione. Essa condivide le informazioni utili con le autorità di controllo interessate, svolge le indagini, elabora il progetto di decisione relativo al caso ed è tenuta a cooperare con le altre autorità di controllo interessate nell'adoperarsi per raggiungere un consenso su tale progetto di decisione.

Quando viene emesso un progetto di decisione, le autorità di controllo interessate sono consultate dall'autorità di controllo capofila e possono esprimere obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione entro un termine di quattro settimane (articolo 60, paragrafo 4, del RGPD).

Se nessuna delle autorità di controllo interessate solleva obiezioni, l'autorità di controllo capofila può procedere all'adozione della decisione.

Se almeno una delle autorità di controllo interessate è in disaccordo con il progetto di decisione, può esprimere le proprie obiezioni pertinenti e motivate come indicato sopra. Se intende dar seguito alle obiezioni, la capofila trasmette un progetto di decisione riveduto a tutte le autorità di controllo interessate. Queste ultime dispongono quindi di un periodo di due settimane (articolo 60, paragrafo 5, del RGPD) per esprimere obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione riveduto.

Se l'autorità di controllo capofila non intende dar seguito alle obiezioni e, pertanto, sorge una controversia su un progetto di decisione o su un progetto di decisione riveduto e non è possibile raggiungere un consenso, viene attivato il meccanismo di coerenza. Ciò significa che la capofila è tenuta a deferire il caso al comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB/CEPD).

Il comitato fungerà quindi da organismo di composizione delle controversie e, entro un mese dal deferimento della questione, adotterà una decisione a maggioranza di due terzi, vincolante per l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate (articolo 65 del RGPD). Tale termine può essere prorogato di un mese se il caso è complesso. Qualora il comitato non sia in grado di adottare una decisione entro il suddetto periodo con una maggioranza di due terzi, la decisione è adottata a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti dei membri del comitato, la decisione sarà adottata con il voto del presidente dell'EDPB.

L'autorità di controllo capofila e, in alcune circostanze, l'autorità di controllo interessata cui è stato presentato il reclamo ove il reclamante sia destinatario della decisione, deve adottare la sua decisione definitiva sulla base della decisione dell'EDPB, che sarà indirizzata al titolare o al responsabile del trattamento e, se del caso, al reclamante.

*Chi può attivare il meccanismo di **composizione** delle controversie?*

Qualora sorga una controversia tra le autorità di controllo nel corso di una procedura di sportello unico, è necessario attivare il meccanismo di composizione delle controversie. L'autorità di controllo capofila è tenuta ad attivare questa procedura quando non intende accogliere obiezioni pertinenti e motivate delle autorità di controllo interessate o ritiene che un'obiezione non sia pertinente o motivata.

A parte il meccanismo dello sportello unico, nel caso in cui un'autorità di controllo non richieda il parere del comitato rispetto a un progetto di decisione a norma dell'articolo 64 del RGPD o non si conformi al parere del comitato, qualsiasi autorità di controllo e la Commissione europea possono avviare una procedura ai sensi dell'articolo 65.

*Il comitato viene investito di un caso ai sensi dell'articolo 65 del RGPD: quali sono i passi successivi?*

Dopo il deferimento del caso, l'EDPB dispone di un mese per adottare una decisione. Tale periodo può essere prolungato di un ulteriore mese, a seconda della complessità della materia. Entro tale termine deve essere adottata una decisione vincolante a maggioranza di due terzi.

Qualora l'EDPB non sia stato in grado di adottare una decisione entro tale termine, dovrà adottare la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese. In quest'ultimo caso, la decisione è adottata a maggioranza semplice.

In caso di parità dei voti dei membri del comitato, la decisione sarà adottata con il voto del presidente.

Durante tale periodo resta pendente la procedura di sportello unico e le autorità di controllo interessate non possono adottare una decisione sul caso deferito al comitato.

*Chi sono i destinatari delle decisioni dell'EDPB?*

Tutte le decisioni adottate nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie sono indirizzate alle autorità di controllo nazionali. La decisione dell'EDPB è vincolante nei loro confronti.

*Quali sono i passi successivi?*

Una volta che il comitato ha adottato una decisione, il presidente la notifica alle autorità di controllo nazionali interessate senza indebito ritardo.

Per quanto riguarda le procedure di sportello unico, l'autorità di controllo capofila o le autorità di controllo interessate alle quali sia stato presentato il reclamo devono adottare, sulla base della decisione dell'EDPB, la decisione definitiva indirizzata al titolare o al responsabile del trattamento e, se del caso, al reclamante. Ciò avviene senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte dell'EDPB. L'autorità capofila e le autorità di controllo interessate comunicano all'EDPB la data in cui la loro decisione definitiva è stata notificata al titolare o al responsabile del trattamento e al reclamante. A seguito di tale notifica, l'EDPB pubblica la sua decisione sul proprio sito web.

Le decisioni definitive dell'autorità di controllo capofila e delle autorità di controllo interessate sono adottate a norma dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9, del RGPD. La decisione definitiva deve fare riferimento alla decisione del comitato, specificando che sarà pubblicata sul sito web di quest'ultimo. Alle decisioni definitive dell'autorità capofila e delle autorità di controllo interessate deve essere allegata la decisione dell'EDPB.

#### *Quando sarà pubblicata la decisione dell'EDPB?*

Una volta che l'autorità di controllo capofila o, in alcuni casi, l'autorità di controllo interessata presso la quale è stato presentato il reclamo abbiano comunicato all'EDPB la data in cui la decisione definitiva è stata comunicata al titolare o al responsabile del trattamento e, se del caso, al reclamante, l'EDPB pubblica la sua decisione sul proprio sito web.

#### *È possibile per un'autorità di controllo impugnare una decisione adottata dall'EDPB ai sensi dell'articolo 65 del RGPD?*

In quanto destinatarie delle decisioni dell'EDPB, le autorità di controllo che intendono contestarle possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) entro due mesi dalla notifica.

#### *È possibile per il titolare o il responsabile del trattamento o il reclamante impugnare una decisione adottata dall'EDPB ai sensi dell'articolo 65 del RGPD?*

Le decisioni adottate dall'EDPB sulla base dell'articolo 65 del RGPD sono «vincolanti» per le autorità di controllo nazionali, che sono tenute ad adottare la loro decisione definitiva in base alla decisione dell'EDPB. Le decisioni vincolanti dell'EDPB sono indirizzate principalmente alle autorità di controllo nazionali e sono per esse vincolanti.

Qualora la decisione dell'EDPB riguardi direttamente e individualmente il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il reclamante, questi possono proporre un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi alla CGUE, entro due mesi dalla pubblicazione sul sito web dell'EDPB, conformemente all'articolo 263 del TFUE.

Fatto salvo tale diritto ai sensi dell'articolo 263 del TFUE, ogni persona fisica o giuridica dispone inoltre del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi al giudice nazionale competente avverso le decisioni definitive adottate dall'autorità di controllo che producono

effetti giuridici nei suoi confronti. Tale diritto deve essere esercitato conformemente alla legislazione nazionale pertinente.

Qualora la decisione di un'autorità di controllo che attua una decisione dell'EDPB ai sensi dell'articolo 65 del RGPD sia impugnata dall'interessato o dal titolare/responsabile del trattamento dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale, e sia in discussione la validità della decisione dell'EDPB assunta ai sensi dell'articolo 65 e oggetto di tale attuazione, l'autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di dichiarare invalida la decisione dell'EDPB ai sensi dell'articolo 65 del RGPD, ma deve deferire la questione della validità alla CGUE conformemente all'articolo 267 del TFUE.

Tuttavia, un giudice nazionale può decidere di non deferire alla CGUE una questione concernente la validità di una decisione dell'EDPB quando una persona fisica o giuridica ha avuto la possibilità di presentare un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi alla CGUE, ma non lo ha fatto entro il termine di cui all'articolo 263 del TFUE.

*Esistono altre situazioni in cui è possibile attivare il meccanismo di **composizione** delle controversie?*

L'attivazione del meccanismo di composizione delle controversie non è limitata al solo caso in cui un'autorità di controllo capofila «non dia seguito a un'obiezione pertinente e motivata delle autorità di controllo interessate o rigetti un'obiezione in quanto non pertinente o non motivata» (articolo 60 del RGPD). Tale meccanismo può essere attivato anche in altri casi specifici previsti dal paragrafo 1 dell'art. 65 del RGPD, ad esempio in caso di opinioni contrastanti su quale sia l'autorità di controllo capofila.

Inoltre, in alcune circostanze, elencate all'articolo 64, paragrafo 1, del RGPD, ogni autorità di controllo competente è tenuta a chiedere un parere al comitato prima di adottare il proprio progetto di decisione nazionale (ad esempio prima di approvare una nuova serie di clausole contrattuali). Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del RGPD, ogni autorità di controllo può avvalersi del meccanismo di coerenza per ottenere un parere dell'EDPB su qualsiasi questione di applicazione generale o che produce effetti in più di uno Stato membro. Se un'autorità non chiede il parere dell'EDPB per i casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del RGPD, o non si conforma al parere emesso a norma dell'articolo 64 del RGPD, qualsiasi autorità di controllo o la Commissione europea può avviare una procedura di composizione della specifica controversia a norma dell'articolo 65.

A tale riguardo, è opportuno ricordare la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-311/18 (Schrems II), in particolare il punto 147:

*«Per quanto riguarda la circostanza, menzionata dal Commissario, che trasferimenti di dati personali verso siffatto paese terzo potrebbero eventualmente essere oggetto di decisioni divergenti delle autorità di controllo in Stati membri diversi, occorre aggiungere che, come risulta dall'articolo 55, paragrafo 1, e dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, il compito di vigilare sul rispetto di tale regolamento è affidato, in linea di principio, a ciascuna autorità di controllo nel territorio dello Stato membro cui essa appartiene. Inoltre, al fine di evitare decisioni divergenti, l'articolo 64, paragrafo 2, di tale regolamento prevede la possibilità, per l'autorità di controllo che ritenga che i trasferimenti di dati verso un paese terzo debbano, in generale, essere vietati, di adire il Comitato europeo per la protezione dei*

*dati (EDPB), il quale può, in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento, adottare una decisione vincolante, in particolare quando un'autorità di controllo non si conforma al parere emesso.»*